

Tribunale di Genova  
TBE

Atti di atti e rogando la causa;  
ricevuto di riguardo alla dichiarazione era del terzo esercitato BANCA  
suo sorte contestazioni;

che, il creditore procedente ha diritto di venga disposto l'esecuzione  
dell'obbligo del terzo per le ragioni delle procedure esecutive;  
che la competenza a conoscere delle cause di accertamento dell'obbligo  
del terzo appartiene a questo Ufficio giudiziario

194

prende la procedura esecutiva n. 3332/89 e rinvia all'udienza  
del 1-3-08 per la homologazione delle cause di accertamento  
dell'obbligo del terzo, invitando le parti ad effettuare la  
citazione per le suddette udienze.

Genova 5/7/08



TBE  
E. Scudell

\*\*\*\* c/Concessione

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

A r G Cicero  
c/o avv F Ciccardi

TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA

Sezione Esecuzioni

DICHIARAZIONI E RICHIESTE DA INSERIRE NEL VERBALE  
D' UDIENZA del 6 luglio 2000.

nella causa n. **3332/1999** R.G.E., G.E. Ramadelli,  
vertente tra \*\*\*\*\* c/ Comune di \*\*\*\*\*  
e c/ Banca \*\*\*\*\* ; ed avente ad oggetto  
pignoramento presso terzi.

\*

Ill.mo Sig. Giudice,

con sentenza n. 69 del 12/20 marzo 1998, che si  
allega, la Corte Costituzionale ha statuito che per  
potere far valere il privilegio dell'  
impignorabilita' sulle somme vincolate a servizi  
essenziali i Comuni devono non solo adottare  
apposita deliberazione, ma anche dimostrare di avere  
effettuato i pagamenti di qualsivoglia fornitura e  
prestazione - a titoli diversi da quelli vincolati -  
in rigoroso ordine cronologico rispetto alle  
relative fatture (o, se non prevista fattura, del  
relativo titolo ricognitivo del debito).

Ora, in relazione alla causa che ci occupa, non  
avendo il Comune di \*\*\*\*\* fornito alcuna  
prova della sussistenza di tale seconda condizione,  
si ha che l' eccezione di impignorabilita' sostenuta

dalla sola produzione della delibera n. 01/2000 non puo' essere sufficiente per integrare la causa ostativa all' esecuzione individuata dall' art. 113 D.L.vo 77/95 nel testo che deriva dalla sopracennata sentenza additiva della Corte Costituzionale.

Si chiede pertanto che venga emessa Ordinanza di assegnazione delle somme dovute e che ad oggi, secondo l' allegato prospetto che pure si deposita ammontano a complessive lire 28.628.617.

\*

In subordine, qualora la superiore richiesta non venisse accolta, si chiede che la S.V. Ill.ma ordini al Comune di \*\*\*\*\* la produzione in giudizio dell' elenco cronologico dei mandati di pagamento effettuati e dell' elenco delle fatture o dei titoli ricognitivi del credito (con indicazione dell' emittente, della causale, del numero e della data) sottese ad ognuno di essi mandati.

Infatti, in dipendenza dei principi di cui sopra, non si puo' certo negare al creditore pignorante di verificare se sia stato onorato dal Comune qualche credito posteriore al proprio, con la conseguenza che in tale eventualita' sarebbe irrilevante ed inefficace l' impignorabilita' delle somme fatta valere dall' Amministrazione.

Ancor piu', in quanto si ha fondato motivo di ritenere che il Comune di \*\*\*\*\* ha messo in atto numerosi pagamenti ad altri creditori, posteriori al \*\*\*\*\* , per diverse forniture e prestazioni, derivandone cosi', per quanto sopra detto, la giuridica impossibilita' di frapporre la deliberazione n. 01/2000 di impignorabilita' al credito per cui si procede nella presente causa di esecuzione.

\*

Si producono in allegato: 1) Sentenza della Corte Costituzionale n. 69/1998; 2) Prospetto riepilogativo delle somme ad oggi dovute.